

# **COMUNE DI CASALE SUL SILE**

## *Regolamento per la concessione del patrocinio*

**Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 22.03.2018**

## **INDICE**

**Art. 1 - Finalità e definizioni**

**Art. 2 - Soggetti beneficiari**

**Art. 3 - Tipologie di patrocinio**

**Art. 4 - Patrocinio oneroso**

**Art. 5 - Domanda di patrocinio**

**Art. 6 - Criteri per la concessione**

**Art. 7 - Limitazione all'ambito di applicazione**

**Art. 8 - Concessione del patrocinio**

**Art. 9 - Pubblicizzazione**

**Art. 10 - Agevolazioni**

**Art. 11 - Stemma**

**Art. 12 - Iter concessorio**

**Art. 13 - Responsabilità**

**Art. 14 - Autorizzazioni**

**Art. 15 - Sanzioni**

**Art. 16 - Entrata in vigore e pubblicità**

### **Art. 1 - Finalità e definizioni**

1. Con il presente regolamento vengono definiti i criteri e le modalità per la concessione del patrocinio e dell'utilizzo dello stemma del Comune di Casale sul Sile ai soggetti di cui all'art. 2, per iniziative, eventi e manifestazioni rispondenti ad almeno uno dei criteri elencati al successivo art. 6.
2. Il patrocinio consiste nella concessione gratuita e temporanea di utilizzo dello stemma del Comune o altri emblemi atti a identificare il Comune quale ente pubblico territoriale e per questo tutelati da leggi e regolamenti.

### **Art. 2 - Soggetti beneficiari**

1. Sono soggetti potenziali beneficiari dei patrocini dell'Amministrazione comunale:
  - a) Comuni, Province, Università, Parrocchie e altre istituzioni ed enti pubblici;
  - b) associazioni, comitati, fondazioni, enti senza fini di lucro operanti sul territorio;
  - c) altri organismi no profit;**
  - d) aziende pubbliche di servizi alla persona;**
  - e) soggetti pubblici o privati che realizzano attività di interesse per la comunità locale.**
2. Possono inoltre essere potenziali beneficiari di patrocini dell'Amministrazione comunale anche le società, di capitali o di persone, o altri soggetti singoli o associati, per iniziative divulgative, comunque non lucrative.

### **Art. 3 - Tipologie di patrocinio**

1. Il patrocinio può essere semplice o a titolo oneroso.
2. Il semplice patrocinio comporta l'uso dello stemma del Comune sul materiale di pubblicizzazione, accompagnato dalla frase "Con il patrocinio del Comune di Casale sul Sile".
3. Il patrocinio a titolo oneroso, oltre a quanto previsto nel precedente comma, implica anche un'istanza per l'ottenimento di forme di sostegno economico, quali contributi, sovvenzioni o altri benefici.

### **Art. 4 - Patrocinio oneroso**

1. Il patrocinio oneroso prevede le seguenti tipologie:
  - a) concessione di un contributo in denaro, qualora l'iniziativa sia ritenuta particolarmente degna di rilievo;
  - b) messa a disposizione di strutture, attrezzature, materiali, spazi o servizi del Comune o quant'altro non comporti spese dirette per l'Amministrazione.
2. I beni concessi dovranno essere restituiti nello stesso stato ed eventuali danni saranno a carico del concessionario.

### **Art. 5 - Domanda di patrocinio**

1. Al fine di ottenere la concessione del patrocinio del Comune, il richiedente deve presentare apposita istanza almeno 30 giorni prima della data di svolgimento dell'evento, salvo casi di motivata urgenza. È in facoltà dell'Amministrazione prendere in esame istanze pervenute dopo tale termine.
2. La domanda, in carta semplice e indirizzata al Sindaco, viene prodotta mediante compilazione di apposito modulo, reperibile nel sito internet del Comune [www.comune.casalesulsile.tv.it](http://www.comune.casalesulsile.tv.it).
3. L'istanza deve essere sottoscritta dal soggetto richiedente (legale rappresentante, nel caso di enti o organismi vari), il quale si assume la responsabilità del rispetto del presente regolamento.
4. L'istanza deve contenere tutti gli elementi utili per consentire all'Amministrazione di valutarne l'ammissibilità. In particolare, deve riportare:

- il programma dettagliato della manifestazione o iniziativa;
  - l'esatta indicazione del soggetto richiedente e della sua attività statutaria;
  - gli obiettivi e le motivazioni della manifestazione o iniziativa;
  - il piano di comunicazione e divulgazione (utilizzo di striscioni, locandine e quant'altro);
  - la richiesta ad altri enti o la concessione, da parte dei medesimi, del patrocinio per la stessa manifestazione o iniziativa;
  - l'elenco degli eventuali sponsor;
  - l'esatta indicazione (tipologia, dimensioni, quantità) del materiale, dei servizi e dell'eventuale contributo richiesto al Comune, oltre al patrocinio;
  - la segnalazione di eventuali interventi relativi al traffico cittadino necessari per lo svolgimento della manifestazione o iniziativa;
  - la dichiarazione che l'organizzatore si doterà di tutte le necessarie autorizzazioni/concessioni/licenze e permessi previste dalla normativa per la realizzazione della manifestazione o iniziativa;
  - ogni altra notizia utile.
5. La valutazione della richiesta è effettuata solo in presenza della documentazione completa. Qualora la mancata o parziale presentazione dei documenti necessari sussista anche a seguito della richiesta di integrazione da parte del Comune, la domanda di patrocinio verrà ritenuta inammissibile.
6. Il Comune potrà decidere di verificare la corrispondenza del programma realizzato con quello previsto.
7. Il richiedente può chiedere di pubblicizzare l'evento o l'iniziativa sulle pagine web del Comune.

#### **Art. 6 - Criteri per la concessione**

1. La concessione del patrocinio viene decisa sulla base della coerenza dell'attività o dell'iniziativa con le finalità di seguito stabilite.
2. In particolare, verrà concesso il patrocinio nel caso in cui l'iniziativa:
  - abbia rilevanza per il Comune, promuovendone l'immagine, il prestigio, la cultura, la storia, le arti;
  - promuova attività umanitarie, agricole, artigianali e turistiche di interesse;
  - sia legata alle tradizioni locali;
  - sia organizzata in collaborazione con istituti di ricerca, di studio oppure organismi culturali, di tutela dell'ambiente e sportivi;
  - sia rilevante per la comunità, sia in termini di potenziali fruitori che di diffusione del messaggio.
3. Il patrocinio può essere concesso in relazione a singole iniziative o per gruppi di iniziative (es. rassegne) o per attività programmate.
4. Il patrocinio può essere concesso, in deroga ai suindicati criteri, per iniziative, anche con profili commerciali, qualora ricorrano condizioni eccezionali di particolare rilevanza per la comunità locale finalizzate a porre in evidenza in termini positivi l'immagine di Casale sul Sile e del suo territorio, nonché quando sia prevista una finalità di beneficenza e solidarietà. La debita motivazione della deroga verrà riportata nell'atto di concessione, che dovrà avvenire con delibera di Giunta Comunale.

#### **Art. 7 - Limitazione all'ambito di applicazione**

Il patrocinio, non può, in ogni caso, essere concesso in relazione ad attività generiche o di carattere partitico o politico in genere.

#### **Art. 8 - Concessione del patrocinio**

1. Il semplice patrocinio è concesso con atto del Sindaco e consiste nell'autorizzazione a utilizzare, nell'ambito della comunicazione e divulgazione, lo stemma del Comune,

unitamente alla dizione "Con il patrocinio del Comune di Casale sul Sile".

2. Il patrocinio oneroso che impegni l'Amministrazione con prestazione di mezzi e strutture è concesso dal Sindaco, con proprio atto, sentito l'Assessore competente in materia.

3. Dei patrocini di cui ai precedenti commi 1 e 2 viene data comunicazione successiva alla Giunta Comunale da parte del Sindaco e viene data notizia su apposita sezione del sito istituzionale del Comune.

4. Il patrocinio oneroso che prevede l'erogazione di contributi e sovvenzioni dirette viene concesso con delibera di Giunta Comunale.

5. La concessione del patrocinio, sia esso semplice che oneroso, prevede sempre un'istruttoria preventiva da parte dei Servizi competenti.

6. Il patrocinio non può essere accordato in via permanente. Per le iniziative che si ripetono periodicamente, nell'arco di un anno, dovranno essere specificati il periodo e la durata. Per le iniziative a cadenza annuale la richiesta deve essere riformulata ogni anno.

7. Nel caso in cui il richiedente apporti modifiche o variazioni al programma dell'iniziativa o al piano di comunicazione o divulgazione, deve darne tempestiva comunicazione al Comune, che si riserva di riesaminare la concessione del patrocinio.

8. Il patrocinio può essere revocato qualora l'oggetto del patrocinio risulti non più rispondente ai criteri dettati con il presente regolamento, senza che il soggetto richiedente possa pretendere risarcimenti o indennizzi di sorta.

#### **Art. 9 - Pubblicizzazione**

I soggetti beneficiari sono tenuti a evidenziare il patrocinio dell'Ente in tutte le forme previste dal piano di comunicazione e divulgazione (inviti, locandine, manifesti, opuscoli, brochures, pubblicazioni, ecc.) attraverso l'apposizione dello stemma del Comune e la dicitura prevista all'art. 3, comma 2.

#### **Art. 10 - Agevolazioni**

Il conferimento del patrocinio comporta la concessione delle agevolazioni previste dal vigente Regolamento sulla Pubblicità e PP.AA.

#### **Art. 11 - Stemma**

1. Il soggetto patrocinato utilizza lo stemma del Comune negli strumenti comunicativi dell'iniziativa per cui è stato ottenuto il patrocinio, al fine di dare la massima evidenza al patrocinio dell'Ente.

2. Il Comune si riserva il diritto di verificare l'uso dello stemma nell'attività di pubblicizzazione da parte del beneficiario e, qualora vi siano inserzioni ritenute lesive degli interessi dell'Ente, di revocare il provvedimento.

3. E' vietata la riproduzione e l'uso dello stemma comunale per fini commerciali, fermo restando quanto stabilito all'art. 6, comma 3.

4. Lo stemma dovrà essere posto in posizione facilmente individuabile, in continuità con eventuali altri stemmi di enti pubblici e in un luogo consono al proprio rango istituzionale.

#### **Art. 12 - Iter concessorio**

La concessione o l'eventuale diniego del patrocinio saranno comunicati di norma **entro 20 gg.** dal ricevimento della richiesta.

#### **Art. 13 - Responsabilità**

La concessione del patrocinio non coinvolge il Comune in alcuna forma di responsabilità connessa con l'evento patrocinato, né nei riguardi degli organizzatori, né nei riguardi del pubblico, né nei confronti di terzi.

#### **Art. 14 - Autorizzazioni**

1. La concessione del patrocinio da parte del Comune non sostituisce eventuali autorizzazioni, concessioni o nulla osta richiesti per la realizzazione della manifestazione.
2. Il soggetto organizzatore dovrà pertanto dotarsi, a propria cura e spese, di tutte le necessarie autorizzazioni, licenze e permessi che la normativa al momento vigente contempla.

#### **Art. 15 - Sanzioni**

1. Qualora lo stemma del Comune venisse utilizzato impropriamente, senza la necessaria concessione, oppure violando le disposizioni contenute nell'atto di concessione o nel presente regolamento, il Comune si riserva di agire in giudizio per la tutela della propria immagine anche attraverso la richiesta di risarcimento dei danni subiti.
2. Ogni uso improprio verrà sanzionato ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 7 bis del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 (T.U.E.L.).

#### **Art. 16 - Entrata in vigore e pubblicità**

Il presente Regolamento entrerà in vigore alla data di esecutività della relativa delibera consiliare di approvazione. Verrà inoltre pubblicato nel sito ufficiale del Comune di Casale sul Sile [www.comunecasale.tv.it](http://www.comunecasale.tv.it) nella sezione "Amministrazione Trasparente".